



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 259, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 nel quale è stabilito che *“Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”*;

VISTO l'art. 262, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL., a norma del quale *“L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art. 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'Interno integrano l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a).”*;

VISTO l'art. 58, comma 1, della l.r. 1.9.1993, n. 26 in ragione del quale *“Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore.”*;

VISTO, altresì, l'art. 54, comma 1, lettera a) dell'O.R.EE.LL. che prevede lo scioglimento del consiglio *“quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento”*;

VISTO il combinato disposto degli articoli 54 e 109 bis dell'O.R.EE.LL., dell'art. 58 della legge regionale 1.9.1993, n. 26, e dell'art. 262 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che, richiamando le disposizioni contenute nell'art. 141, comma 1, lettera c), integrano la fattispecie in esame (mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) e per la quale nell'ordinamento regionale è prevista la medesima sanzione applicabile per effetto delle disposizioni dell'O.R.EE.LL., lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali;

VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area 1 S.G. Del 15/11/2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la nota, prot. n. 26692 del 15.3.2023 (registrata al prot. gen. n. 6790 del 15.3.2023), con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per la finanza locale - ha comunicato allo scrivente dipartimento, per il seguito di competenza, che il comune di **Pedara (CT)** non ha provveduto, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. del

20/10/2022 a presentare un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 259, comma 1 del T.U.EE.LL. e che, ai sensi dell'art. 262, comma 1, del medesimo D.Lgs, l'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) dello stesso decreto;

RICHIAMATA la nota dipartimentale, prot. n. 6941 del 20/03/2023, con la quale gli organi comunali competenti sono stati diffidati a provvedere entro il termine di giorni 10;

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 7108 del 27/03/2023, il Sindaco ha rappresentato le diverse difficoltà riscontrate nel redigere l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2021 ed ha chiesto la concessione di un congruo termine di proroga, non inferiore a 60 giorni, necessario alla definizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

PRESO ATTO che, pertanto, il comune risulta ancora inadempiente rispetto agli obblighi imposti dalle norme sopra richiamate;

RAVVISATA la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., mediante la nomina di un Commissario ad acta, che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 251 del d.lgs 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di incaricare un funzionario di questo Dipartimento, che previo accertamento dell'acclarata inadempienza, provveda in sostituzione degli organi comunali, assumendone i relativi poteri, ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune, gli atti propedeutici e/o connessi e ponendo, altresì, in essere le iniziative sottese alla trasmissione del documento contabile alla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno, attivando e seguendo il procedimento con il quale dovrà fornirsi ogni utile risposta agli eventuali rilievi che lo stesso Ministero potrà formulare, e che in ogni caso dovrà seguire detto procedimento fino alla notifica del provvedimento finale da parte del Ministero;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediati presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità di cui agli articoli 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art. 58 della l.r. 26/93, e dell'art. 262 del TUEL, approvato con il d.lgs 267/2000, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 141 dello stesso Testo Unico, il Sig./dott. PETRALIA

GIUSEPPE in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di **Pedara (CT)** per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e consequenziali.

Art. 2

Il Commissario procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente al fine di attivare l'intervento sostitutivo.

Lo stesso incaricato, qualora non siano stati adottati gli atti di cui all'art. 251 del tuel e/o non sia stato predisposto dagli uffici finanziari il relativo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, procederà ad assegnare un breve termine per il deposito della/e proposta/e di deliberazione, avvertendo che qualsiasi ingiustificato ritardo che possa ostacolare o rallentare l'attività sostitutiva, oltre a formare oggetto di segnalazione agli organi competenti, nonché all'organismo di valutazione, sarà posto a base dell'azione di responsabilità da attivare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l.r. 44/91.

Ove, invece, la proposta di deliberazione, unitamente ai documenti contabili in argomento e munita dei pareri di rito, sia stata esitata dagli uffici finanziari, ma non approvata dalla Giunta, il Commissario, senza indugio, si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Allo stesso modo dovrà provvedere, nel caso dovesse rilevare l'inertza del Consiglio comunale e ricorrendone i presupposti, ad approvare la/e proposta/e di deliberazioni in argomento, senza alcuna esitazione, in sostituzione dell'organo consiliare inadempiente.

Art. 3

Il Commissario, nell'ipotesi di cui al terzo periodo del precedente articolo 2, non appena acquisito il parere da parte dell'organo di revisione finanziaria, provvederà, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari e per detta fattispecie, all'accertamento della fondatezza dei motivi ostativi all'approvazione della ipotesi dello schema del bilancio stabilmente riequilibrato, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare un breve termine entro cui dovrà essere esitata la proposta di deliberazione di detta ipotesi di schema di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione che dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'avvio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4

Più specificamente, nell'ipotesi di cui al precedente art.3, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio, all'atto dell'insediamento del Commissario, abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e gli atti propedeutici e/o connessi, lo stesso Commissario, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con le stesse modalità indicate nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 7

Al commissario è dovuta l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest' ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili. L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 04 MAG. 2023



L'Assessore

On.le dott. Andrea Barbaro Messina